

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6468 del 20/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUTECTIC SYSTEM S.r.l. con sede legale in Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6670 del 20/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUTECTIC SYSTEM S.r.l. con sede legale in Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 23/07/2021, acquisita al Prot. Unione 23027 e da Arpae al PG/2021/118946 del 29/07/2021, da **EUTECTIC SYSTEM S.r.l.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1, comprensiva di:comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 26308 del 26/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/132303, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 13/09/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 27498 e da Arpae al PG/2021/144511;

Dato atto che in data 01/12/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto in data 03/12/2021 il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 10/12/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Unione 38838 e da Arpae al PG/2021/189832;

Considerato che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Unione 36278 del 19/11/2021, acquisita al PG/2021/178192, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia ed Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ha comunicato quanto segue: "(...) IL RESPONSABILE DI AREA (...) PRENDE ATTO Di quanto dichiarato (...) - nella suddetta dichiarazione, ossia: ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 19/10/2011 n. 227 e dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui alla presente istanza di AUA, che la Ditta EUTECTIC SISTEM s.r.l, per emissioni in atmosfera nella attività di Stampaggio manufatti in Vetroresina, RISPETTA i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Dovadola (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/12/2021, ove si da anche atto del superamento dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L.241/1990;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **EUTECTIC SYSTEM S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 276 del 18/04/2007 Prot. n. 39117/2007, in scadenza al 18/04/2022 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie

articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EUTECTIC SYSTEM S.r.l.** (C.F./P.IVA 03591370402) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1, **per lo stabilimento di produzione di manufatti in vetroresina sito nel Comune di Dovadola, Via Casetto Treggiolo n. 1.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale

ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia ed Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ed al Comune di Dovadola per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'autorizzazione n. 276 del 18/04/2007 Prot. n. 39117/2007, in scadenza al 18/04/2022 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta ha chiesto il rinnovo della succitata autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 269 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con la sola modifica inerente l'emissione N. E1 "Stampaggio", alla quale saranno convogliate le aspirazioni di n. 3 nuovi banchi di stampaggio, realizzate con un'estensione della canalizzazione esistente e n. 2 nuovi box aspiranti, senza variazione delle caratteristiche di portata massima, altezza e durata già autorizzate.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo, in considerazione del fatto che trattasi di stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 con autorizzazione n. 276 del 18/04/2007 Prot. n. 39117/2007.

Con nota PG/2021/147796 del 24/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/184618 del 01/12/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda l'emissione E1 "Stampaggio", di seguito riportata:

"Ciclo produttivo e prodotti utilizzati"

L'attività dell'azienda è la produzione di manufatti in vetroresina per allestire celle frigo. Il ciclo prevede l'utilizzo di stampi che a seconda della fase di processo sono aperti o chiusi, con un'alternanza che risulta la seguente:

Stampo Aperto (Tempo circa 8 minuti)

- Applicazione gelcoat per colata
- Inserimento profili di rinforzo ed isolanti
- Inserimento MAT (fibra di vetro in materassino)
- Applicazione resina poliestere per colata -Chiusura stampo

Stampo Chiuso (Tempo circa 45 minuti)

- Reticolazione delle resine (polimerizzazione)
- Apertura stampo

Stampo aperto

- Estrazione manufatto*
- Pulizia stampo*

Il manufatto viene poi rifilato sui bordi con rifilatrice a testa fissa: questa macchina è dotata di aspirazione e sistema di abbattimento polveri con filtro a tessuto e pressostato; dà origine all'emissione E2.

La fase di reticolazione avviene nello stampo chiuso per favorire la reazione dello stirene: la chiusura dello stampo con film plastico durante tutto il periodo di reticolazione non permette la fuoriuscita di SOV dopo l'apertura dello stampo.

E' previsto un impianto di aspirazione a parete, posto sul retro delle apparecchiature di stampaggio, adibito al ricambio d'aria dalle postazioni di lavoro.

La ditta ha presentato la seguente planimetria con il nuovo lay out delle macchine per lo stampaggio, dove ai nuovi banchi (verde) corrisponde una parete di aspirazione aggiuntiva:

...omissis...

Materie prime

La ditta dichiara che non ci sono variazioni nelle materie prime utilizzate e che le stesse sono impiegate negli stessi quantitativi.

Prima la vetroresina era prodotta a partire da: fibra di vetro + resina ortoftalica accelerata (con basso contenuto di stirene, non meglio specificato nella scheda di sicurezza) e metiletilchetone perossido come catalizzatore (MEKP). Usava per la finitura un gelcoat ortoftalico contenente dal 22 al 34% di stirene.

Ora l'azienda produce i manufatti con resina poliestere insatura in stirene preaccelerata e gelcoat entrambi con contenuto di stirene dichiarato tra il 25 e il 48%.

Questi prodotti non rispettano le indicazioni del CRIAER punto 4.5.79 con cui l'azienda era stata già autorizzata all'emissione E1 ossia all'attività di stampaggio, che al punto c) prescrive quanto segue:

"In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegate anche resine poliestere con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione".

L'azienda ha aumentato la superficie della parete aspirante per garantire in tutta l'area su cui si trovano gli stampi un miglior ricambio d'aria, ma non ha previsto alcun impianto di abbattimento su E1. L'aspirazione che viene convogliata su E1 ha una portata che può essere modulata a seconda della fase di lavorazione, con stampo aperto o chiuso. Non sono pertanto previste aspirazioni localizzate nei pressi degli stampi aperti, lavorazioni che, a differenza della lavorazione a stampo chiuso, generano l'emissione localizzata di SOV.

...omissis...

Conclusioni

L'azienda ha presentato le SDS delle materie prime che utilizza nel proprio ciclo produttivo, dalle quali risulta difficile valutare la concentrazione di stirene, essendo l'intervallo indicato molto ampio. Poiché i criteri del CRIAER richiedono una percentuale di questa sostanza inferiore al 35% o in alternativa l'installazione di un impianto di abbattimento, si esprime parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione.

Il parere contrario può essere superato mediante la presentazione di Schede di sicurezza relative alle materie prime impiegate che attestino che la presenza di stirene è inferiore al 35% o, in alternativa, mediante l'inoltro della Documentazione tecnica (descrizione, scheda impianto di abbattimento) relativa a un sistema di abbattimento all'emissione E1 conforme ai criteri CRIAER".

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata, è stato valutato che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di stampaggio, di cui alla emissione E1 "Stampaggio", non potesse essere accolta positivamente, dal momento che non risulta rispettato quanto stabilito dalla lettera c) del punto 4.5.79 "Impregnazione manuale della lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei Criteri CRIAER, che richiede l'utilizzo di resine poliestere con una percentuale di stirene specificatamente non superiore al 35% in massa o in alternativa l'installazione di un impianto di abbattimento sostanze organiche volatili, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 ai criteri CRIAER.

Con nota PG/2021/185204 del 01/12/2021 il Responsabile del procedimento di AUA ha comunicato al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana, ai fini dell'effettuazione della comunicazione

di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- L'azienda ha presentato le SDS delle materie prime che utilizza nel proprio ciclo produttivo, dalle quali risulta difficile valutare la concentrazione di stirene, essendo l'intervallo indicato molto ampio (per la resina poliestere insatura in stirene preaccelerata e per il gelcoat è indicato un contenuto di stirene tra il 25 e il 48% in massa). Le lavorazioni di applicazione del gelcoat e di impregnazione della vetroresina vengono convogliate all'emissione E1 sulla quale non è installato un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili. Pertanto per l'emissione E1 non risulta rispettato quanto stabilito dalla lettera c del punto 4.5.79 "Impregnazione manuale della lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei Criteri CRIAER, che richiede l'utilizzo di resine poliestere con una percentuale di stirene specificatamente non superiore al 35% in massa o in alternativa l'installazione di un impianto di abbattimento sostanze organiche volatili, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 ai criteri CRIAER;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione di Schede di sicurezza relative alle materie prime impiegate che attestino la conformità ai requisiti richiesti dal punto 4.5.79 "Impregnazione manuale della lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei Criteri CRIAER (ossia con presenza di stirene non superiore al 35% in massa) oppure, in alternativa, inoltro della documentazione tecnica (descrizione, scheda impianto di abbattimento) relativa a un sistema di abbattimento delle sostanze organiche volatili da installare sull'emissione E1, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 ai criteri CRIAER, come richiesto dalla lettera c) del suddetto punto 4.5.79.

Il SUAP con PEC del 03/12/2021 acquisita al prot. PG/2021/186888, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpa PG/2021/185204 del 01/12/2021.

L'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo PG/2021/189832 del 10/12/2021, ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., comprensive delle schede tecniche della resina e gelcoat utilizzati;

Con nota PG/2021/193574 del 17/12/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso l'integrazione alla precedente relazione tecnica PG/2021/184618 del 01/12/2021 contenente una valutazione istruttoria positiva dei punti di emissione E1 ed E2, come di seguito riportato :

"...omissis..."

Considerazioni normative

L'attività di produzione in stampi di manufatti in vetroresina rientra nel punto 4.5.79 "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" [dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99], che prevede:

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) Le portate d'aria estratte, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da produrre e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4 - 0,6 m.s-1.
- c) In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegate anche resine poliestere con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatoria l'adozione di un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- d) **I gas e i vapori che si generano in queste fasi produttive devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati in atmosfera;**

e) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche volatili	100

Per l'attività di rifilatura convogliata in E2, che di fatto è una lavorazione assimilabile ad una carteggiatura, si è fatto riferimento nella prima autorizzazione (2007) al punto 4.5.88 AGGIUNTO "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate" del CRIAER, che prevedeva limiti emissivi pari a 20 mg/Nmc di Materiale particellare, ora ridotti a 10 mg/Nmc in relazione al punto 8. dell'Allegato 4.3 alla DGR 2236/09 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg".

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10

Conclusioni - superamento diniego

L'azienda doveva presentare informazioni integrative sul contenuto in stirene per superare il diniego ricevuto in prima istanza. Ha presentato una comunicazione in cui scrive: "...si allegano le schede tecniche della resina e gelcoat utilizzati da cui si evidenzia un contenuto di stirene non superiore al 35% .." riportando le due schede Sirca-Technogel del prodotto resina poliestere HF146A15 e del gelcoat H03E9103SZ04 dalle quali il monomero reattivo ossia lo stirene risulta rispettivamente 34,7% e 29,9 %.

Poiché i criteri del CRIAER richiedono una percentuale di questa sostanza inferiore al 35% o in alternativa l'installazione di un impianto di abbattimento, si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, alle seguenti condizioni:

- la ditta dovrà mettere a regime l'emissione E1, cui afferisce il gas derivante anche dai nuovi stampi, entro 60 giorni dalla realizzazione della nuova parete aspirante che modifica i flussi convogliati;
- la ditta dovrà eseguire un autocontrollo dell'emissione E2 entro 60 giorni onde dimostrare il rispetto dei nuovi limiti emissivi per il parametro polveri;
- in relazione all'assenza di impianti di abbattimento dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti caratterizzati da un contenuto di stirene non superiore al 35%".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che la emissione E2 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, valuta quanto segue:

- tenuto conto che l'impianto di abbattimento è dotato di pressostato differenziale, si conferma l'esenzione dall'effettuazione dei monitoraggi annuali all'emissione, che sono sostituiti dalla annotazione su apposito registro delle ispezioni periodiche;
- ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:
 - "L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E2 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11."

Il Comune di Dovadola, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della autorizzazione n. 276 del 18/04/2007 Prot. n. 39117/2007 e della presente AUA al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana in data 23/07/2021 P.G.N. 23027 successive integrazioni, e dalle osservazioni presentate in data 10/12/2021 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (105 kW, a gasolio)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e assemblaggio di celle termoisolate ed impianti frigoriferi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – STAMPAGGIO

Portata massima	25.000	mc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	100	mg/Nmc

In tale lavorazione devono essere impiegate solo resine poliesteri con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.

EMISSIONE N. E2 – RIFILATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i

camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** (estensione della canalizzazione con 2 nuovi box aspiranti per 3 nuovi banchi di stampaggio) entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Dovadola la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E2**, al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo per l'inquinante "Polveri". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati della misurazione effettuata.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico alla **emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E2** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la

data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E2**, come richiesto al precedente punto 9.
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E2**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.